

Oggetto ATTO DI REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO SULLA TRATTA DOMODOSSOLA – ISELLE PER IL PERIODO 14/06/2015-10/12/2016

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina:

1. dare atto che il servizio trasporto pubblico ferroviario sulla tratta Domodossola – Iselle, relativo al periodo 14/06/2015-10/12/2016, è stato esercito dalla Società Ferrovie Federali Svizzere FFS, con sede in Hilfikerstrasse 1, 3000 Bema 65 (Svizzera) ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 nell'ambito degli obblighi di servizio imposti ai sensi della nota prot. n. 25174/A18240 del 6.05.2015 del Direttore della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, montagne, foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;
2. di approvare lo schema di Atto di regolazione del servizio di trasporto pubblico ferroviario sulla tratta Domodossola – Iselle per il periodo 14/06/2015-10/12/2016 (Allegato A) da sottoscrivere con società Ferrovie Federali Svizzere FFS;
3. di dare atto che l'importo complessivo delle compensazioni degli obblighi di servizio pari a complessivi € 545.454,55 o.f.e. (€ 600.000,00 o.f.c.) trova capienza nell'impegno n. 2016/634 come dettagliato in applicazione.

Motivazione

La Regione Piemonte, con D.G.R. 1-528 del 4/11/2014, aveva approvato gli "indirizzi propedeutici all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi sulla rete ferroviaria regionale piemontese";

Il documento prevedeva, tra l'altro, che la rete regionale ferroviaria (ed i relativi servizi ferroviari) fosse suddivisa in tre lotti, tra i quali il lotto 2 SFR Piemonte: "bacino centro – nord", comprendente gli attuali collegamenti:

Torino – Milano; Ivrea – Chivasso – Novara; Novara – Domodossola; Santhià - Biella – Novara; Domodossola - Arona - (Milano); Arona – Novara; Novara – Alessandria; Alessandria - Casale –Chivasso; Domodossola – Iselle; Novara – Varallo; Arona – Santhià.

Per ciascuno dei lotti, la Regione aveva previsto che la scelta dei soggetti gestori dei servizi fosse effettuata attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento.

In seguito all'adozione della predetta deliberazione, l'Assessore Regionale ai Trasporti, con nota prot. Ag. 5746/2014 del 18/11/2014, aveva invitato l'Agenzia a svolgere le

funzioni di stazione appaltante per la messa a gara del Lotto 1, segnalando al fine di rispettare quanto disposto dall'art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, la necessità di procedere con la notifica all'Unione Europea di quanto assunto dalla Regione Piemonte in materia di mercato dei servizi ferroviari.

Con informativa al Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana (n. 5 del 30/7/2014), il Direttore Generale, aveva illustrato gli obblighi di pubblicità a cui sono soggetti sia l'avvio di procedura di gara per l'affidamento di servizi ferroviari sia l'avvio di una procedura per l'aggiudicazione diretta di un servizio ferroviario ai sensi dell'art. 7 comma 2 del regolamento (CE) 1370/2007².

Entrambe le modalità di affidamento sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in particolare dall'art. 5, paragrafo 3 (gara)³ e 5 paragrafo 6 (aggiudicazione diretta di un contratto di servizio ferroviario).

Il Regolamento (CE) n. 1370/2007 ha lo scopo di definire con quali modalità le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire.

A tal fine, il Regolamento stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

Il Regolamento si applica all'esercizio di servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada, ad eccezione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico.

Il tema della pubblicazione delle informazioni è trattato dall'articolo 7 del Regolamento.

In particolare il paragrafo 2 stabilisce che "Ciascuna autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come minimo, le seguenti informazioni:

- a) nome e indirizzo dell'autorità competente;
- b) tipo di aggiudicazione previsto;
- c) servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione."

La disposizione si applica a tutte le tipologie di servizi, con qualunque modalità di affidamento previste dall'art. 5 del Regolamento, ad eccezione degli affidamenti diretti relativi a provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione; è inoltre possibile non pubblicare queste informazioni qualora un contratto di servizio pubblico riguardi una fornitura annuale di meno di 50.000 chilometri di servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

In relazione a quanto sopra, al fine di avviare la procedura di gara per l'assegnazione della concessione dei servizi di cui al lotto 2 si era proceduto alla compilazione del formulario relativo alla preinformazione della procedura di gara, alla sua approvazione avvenuta con determinazione del direttore generale n. 64 del 24/02/2015, e alla sua pubblicazione tramite il portale eNotices, nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea⁴ nonché sul profilo di committente dell'Agenzia.

La Regione Piemonte, in qualità di ente aderente dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, ha delegato con DGR n. 48-1927 del 27.07.2015 al consorzio la funzione

di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale.

Dal primo agosto 2015 la Regione Piemonte, per effetto della Convenzione per il trasferimento del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale ha trasferito la titolarità e la gestione del Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale (Rep. n. 16255 del 28.06.2011) sottoscritto dalla Regione Piemonte e da Trenitalia S.p.A. per gli anni 2011-2016.

Tra i servizi previsti nella preinformativa vi era anche il servizio transfrontaliero dei treni regionali sulla tratta Domodossola-Iselle della linea ferroviaria che attraverso il tunnel del Sempione collega la Svizzera e l'Italia tra Domodossola e Brig su un tratto di collegamento tra la rete ferroviaria italiana e quella svizzera.

La linea tra Domodossola e Brig è lunga 40,8 km (19,1 km da Domodossola a Iselle, 21,7 km da Iselle a Brig). Tra Brig e Iselle è presente il tunnel del Sempione (lungo 19,8 km) al cui interno si trova il punto di confine tra Italia e Svizzera. Da un punto di vista tecnico, la gestione della linea è svizzera per cui sia l'alimentazione (corrente alternata monofase a 15 kV), sia il segnalamento sono quelli delle Ferrovie Federali Svizzere.

Il collegamento tra le reti ferroviarie è oggetto della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006, ratificata con legge 7 gennaio 2008, n. 6.

Inoltre con l'Accordo sottoscritto il giorno 08/07/2014 tra l'Ufficio Federale dei Trasporti (UFT) e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, sono state individuate le modalità di governo dei procedimenti autorizzativi applicabili alle tratte di linea ferroviaria comprese tra i Confini di Stato e le stazioni di confine tra le reti ferroviarie italiana e svizzera.

Il servizio regionale di parte italiana costituisce il completamento dell'offerta ferroviaria presente sulla linea, ha la principale funzione di servire gli spostamenti pendolari transfrontalieri nelle ore non servite dall'offerta di treni a lunga percorrenza ed è sottoposto al sistema tariffario vigente nella Confederazione svizzera. Inoltre in quanto servizio caratterizzato dalla limitata produzione e sottoposto alla regolamentazione della Confederazione in materia di sicurezza e circolazione, è potenzialmente attrattivo per i soli operatori di servizi ferroviari già operanti nella Confederazione con conseguente limitata contendibilità sul mercato italiano ed europeo.

Nel corso degli anni passati, la gestione del servizio della tratta Domodossola - Iselle (Briga), è stata garantita tramite convenzione tra SBB (Ferrovie Federali Svizzere) e Trenitalia S.p.A. in ottemperanza al capitolo secondo della Convenzione tra i due Stati.

Sino al primo semestre del 2014 la Regione Piemonte ha sempre ritenuto che la competenza su tale linea fosse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto non inserita nel D.P.C.M. del 16.11.2000 "Individuazione e trasferimento alle Regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti, ai sensi degli artt. 9 e 12 del D.lgs. 19.11.1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale", in quanto mai citata all'interno del decreto.

Di parere opposto il Ministero competente che, con nota prot. N. 38422 del 6.05.2008 precisava che, ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 19.11.1997 e s.m.i. e del D.M. 109/T del 3.11.1999, tale linea non risultando riconducibile ai "servizi ferroviari di

interesse nazionale” di competenza ministeriale doveva ritenersi implicitamente compresa nell’ambito di quelle di interesse regionale.

La Regione Piemonte, nel corso degli anni, aveva formalmente evidenziato al Ministero competente la disponibilità a riconsiderare la propria posizione in materia, previa l’assegnazione di nuove risorse economiche necessarie per la gestione del servizio. A fronte di tali richieste e sollecitazioni il Ministero non ha mai assunto una posizione al riguardo.

Tutto ciò premesso, la Regione Piemonte, in considerazione della paventata soppressione dei servizi regionali transfrontalieri a seguito di disdetta formale da parte di Trenitalia s.p.a. e delle intese intercorse con le autorità svizzere, con D.G.R. n. 59-7412 del 7 aprile 2014 aveva dato mandato alla Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, di assumere, per il solo anno 2014, gli atti necessari e prodromici per finanziare il mantenimento del servizio di trasporto pubblico sulla linea ferroviaria transfrontaliera Domodossola-Iselle (Briga).

Con la stessa deliberazione la Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica veniva, altresì, autorizzata a definire con Trenitalia un idoneo atto negoziale che, pur rilevando la peculiare posizione giuridica della Regione Piemonte nei confronti del Ministero competente, permettesse di far pervenire al gestore del servizio ferroviario transfrontaliero: Domodossola – Iselle (Briga), le risorse finanziarie necessarie all’esercizio per il 2014, per un ammontare comunque non superiore ad € 400.000,00.

Tale linea di azione venne di seguito modificata dalla stessa Regione a seguito dei disposti della D.G.R. n. 15-543 del 10 novembre 2014.

In tale atto amministrativo, la Giunta Regionale:

- tenuto conto sia delle esigenze significative dei pendolari italiani interessati all’esercizio della linea di che trattasi sia delle attività turistiche italiane e svizzere che gravitano attorno al servizio ferroviario;
- considerate le sollecitazioni provenienti dalle amministrazioni locali interessate presenti nel territorio italiano, nonché l’attenzione in materia posta dal Parlamento Vallese e dalla Città di Briga;
- ritenuto di addivenire ad una soluzione definitiva della problematica in essere al fine di assicurare e consolidare nel tempo un servizio pubblico di trasporto ferroviario di interesse transfrontaliero;
- vista la nota a firma dell’Assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, prot. n. 397/UO/TIO del 16.10.2014 con la quale veniva preannunciato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’intenzione della Regione Piemonte di inserire, a partire dal 2014, la linea ferroviaria transfrontaliera Domodossola-Iselle all’interno del Contratto di Servizio in essere siglato con Trenitalia S.p.A..

dava mandato alla Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica di:

- assumere gli atti necessari, a valere dal 01.01.2014, al fine di inserire la linea ferroviaria transfrontaliera Domodossola - Iselle (Briga), all’interno del Contratto di Servizio siglato tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. disciplinante i servizi offerti dalla succitata Impresa sulla rete ferroviaria regionale piemontese;
- di riconoscere a Trenitalia S.p.A. per il servizio ferroviario transfrontaliero Domodossola - Iselle (Briga), per la sola annualità 2014, un importo non superiore ad € 400.000,00.

Nelle more della definizione dei rapporti tecnico-amministrativi tra le strutture competenti della Regione e di Trenitalia S.p.A., volti a consolidare l'assunto espresso dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 15-543 del 10 novembre 2014, il Direttore della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, montagne, foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, forniva a Trenitalia S.p.A. (nota prot. n. 25174/A18240 del 6.05.2015) e a SBB precise indicazioni in ordine alla continuità dell'esercizio ferroviario sulla tratta Domodossola - Iselle (Briga).

In tale lettera veniva, tra l'altro, comunicata la "volontà di prorogare per il 2015 la precedente gestione" e che "in assenza di elementi conoscitivi necessari a ridefinire tempestivamente una diversa ripartizione dei costi o nuovi requisiti di servizio sulla tratta Domodossola - Iselle (Briga), la Regione Piemonte corrisponderà, a garanzia della continuità del servizio, lo stesso corrispettivo economico stanziato per lo scorso anno (€400.000,00) ed alle stesse condizioni".

Le predette indicazioni, volte garantire la continuità del servizio, venivano di fatto disattese da Trenitalia S.p.A. che, con nota prot. n. 27747 del 26.05.2015, comunicava, la propria indisponibilità a svolgere qualsiasi ruolo intermedio e/o di raccordo tra la volontà della Regione Piemonte a contrattualizzare con l'effettivo vettore dei servizi transfrontalieri il proseguimento dei medesimi per tutto l'anno 2015 (ed anche oltre, con le modalità che saranno al riguardo definite) e le legittime esigenze di SBB di vedersi riconosciuti i corrispettivi ad esso spettanti a partire dal 14 giugno 2015. Trenitalia riteneva quindi che la nota della Regione fosse destinata unicamente al vettore SBB che di fatto, anche sulla base delle prescrizioni regionali ha continuato ad adempiere agli obblighi di servizio imposti.

In data 15/10/2015, si è riunito il Gruppo di lavoro 2 Svizzera-Italia (Servizi ferroviari) a cui hanno partecipato rappresentanti del MIT, della Regione Piemonte, del Cantone Vallese e dell'Ufficio federale dei Trasporti Svizzero con all'odg il contratto di trasporto regionale tra Briga e Domodossola. In tale occasione:

- la Regione Piemonte aveva comunicato la possibilità di procedere ad una gara per l'affidamento del servizio, con decorrenza iniziale dell'esercizio da parte del nuovo affidatario dal 1/1/2017;
- l'UFT aveva rilevato che SBB ha una concessione per la tratta in questione fino a fine 2017 prendendo peraltro atto che a partire dal 2017 i servizi sarebbero stati effettuati dall'impresa aggiudicataria dei servizi;
- il Cantone Vallese aveva fatto notare che secondo le cifre di esercizio presentate da SBB e considerato l'accordo tra UFT, Cantone e Regione per cui i costi vengono ripartiti 50-50 tra Cantone e Regione, i 400.000,00 € che la Regione stanziava non sono sufficienti a mantenere il servizio minimo nell'anno in corso e nel 2016; ciò avrebbe portato ad una riduzione dell'offerta da parte di SBB, sopprimendo due coppie di treni/giorno in settimana e una nel week-end;

Il Gruppo di lavoro ha concordato che l'UFT avrebbe informato SBB della situazione (e quindi del nuovo assetto degli obblighi di servizio per il 2016 a parità di risorse stanziate dalla Regione Piemonte) e che la Regione Piemonte avrebbe riesaminato l'importo minimo di indennità sulla tratta Iselle-Domodossola, informando l'UFT entro la fine di gennaio 2016.

Atteso quanto sopra, con nota del prot Ag. 3283 del 20/04/2016, la Regione ha richiesto all'Agenzia di voler assumere le competenze afferenti la trattazione delle problematiche del servizio transfrontaliero tra la Svizzera e l'Italia per la tratta Domodossola - Iselle (Briga) nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 15-543 del 10 novembre 2014, tenendo conto della disponibilità delle risorse afferenti la "Flessibilità 2015" non ancora utilizzate in tal senso stante l'indisponibilità dichiarata di Trenitalia S.p.A. nella nota prot. n. 27747 del 26.05.2015.

D'intesa con la Regione Piemonte, l'Agenzia, con determinazione n. 144/2016 del 7/04/2016 ha approvato e pubblicato sul proprio profilo internet un Avviso di manifestazione d'interesse finalizzato all'individuazione dell'operatore economico di servizio pubblico con il quale procedere alla negoziazione del contratto di servizio da affidare direttamente ai sensi all'articolo 5, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007.

Con determinazione dirigenziale n. 372/2016 del 08/08/2016 è stata aggiudicata la concessione di servizio ferroviario Domodossola – Iselle per il periodo 2017-2022 alla società BLS AG. Il servizio ha avuto decorrenza iniziale alla data del 11/12/2016 e prevede una compensazione annuale media, per i sei anni di servizio oggetto dell'affidamento, pari ad € 295.000,00 oltre Iva.

Dalla data del 14/06/2015 e sino al 10/12/2016 il servizio di trasporto ferroviario è stato garantito dalla società Ferrovie Federali Svizzere FFS, con sede in Flilfikerstrasse 1, 3014 Bema (Svizzera).

Sulla base della richiesta della Regione Piemonte di cui alla citata nota prot. Ag. 3283 del 20/04/2016, considerati i limiti massimi di spesa definiti dalla Regione Piemonte, nonché le compensazioni degli obblighi di servizio assentite in sede di affidamento del servizio stesso con la citata determinazione dirigenziale n. 372/2016 è necessario provvedere anche alla regolazione delle partite sospese con la società esecutrice del servizio in ordine alle modalità di riconoscimento delle compensazioni economiche per gli obblighi di servizio imposti nel periodo suddetto per effetto della nota del Direttore della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, montagne, foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, forniva a Trenitalia S.p.A. (nota prot. n. 25174/A18240 del 6.05.2015), il cui schema è approvato con la presente determinazione (Allegato A).

Il servizio è stato erogato sulla base del programma di servizio allegato 1 allo schema di contratto.

Il gestore ha prodotto un report contenente i risultati della linea, comprese le indennità, i costi non coperti e il grado di copertura dei costi, le cifre statistiche dei dati sulla produzione ed informazioni sul servizio erogato (Allegato 2 allo schema di contratto).

Applicazione

Per far fronte alle spese derivanti dal presente provvedimento il direttore generale dà atto che l'importo di € 545.454,55 o.f.e. (€ 600.000,00 o.f.c.) è imputato sull'impegno di spesa n. 2016/634 assunto con determinazione n. 620/2016 a favore della società Ferrovie Federali Svizzere FFS, con sede in Flilfikerstrasse 1, 3014 Berna (Svizzera) con applicazione nel seguente modo:

codifica gestionale del PEG			classificazione D.Lgs 118/11				
Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
530	74	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	10	01	1	103	U.1.03.02.15.001

Al fine della verifica di congruità dell'importo delle compensazioni degli obblighi di servizio, come sopra definito, con il rispetto dei limiti massimi indicati nel punto 2 dell'Allegato al Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, si dà per acquisita agli atti la valutazione effettuata dall'UFT nell'ambito della proposta di contratto di ripartizione dell'intera tratta Briga-Domodossola per il 2016 e il 2017 tra (FFS), UFT, la Regione Piemonte e il Cantone Vallese trasmessa alla Regione Piemonte e datata 12/05/2015.

In detta comunicazione l'indennità di riferimento per la tratta Iselle - Domodossola sarebbe di 730.000 (CHF) sulla base di previsioni di costi d'esercizio e introiti tariffari stimati da SBB, mentre il valore di riferimento per l'indennità della Regione Piemonte sarebbe di 676.564 (CHF).

In relazione alle prestazioni effettuate, così come evidenziato nella nota del 28/11/2016 trasmessa da SBB (prot ag. 527/2017 del 18/01/2017), le compensazioni per gli obblighi di servizi imposti sono stati quantificati dalla medesima SBB in complessivi € 600.000 per l'intero periodo di esecuzione dei servizi, inferiore al limite annuo come sopra indicato nella nota UFT.

CIG

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 7066727F96.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, li 05 maggio 2017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 05 maggio 2017	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. – Art. 29 del vigente "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 25 settembre 2005 – Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia.

² Così come ricordato nella Comunicazione 2014/C 92/01 della Commissione Europea sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, detto Regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione degli appalti per servizi pubblici, come definito all'articolo 2, lettera i), nel campo del trasporto di passeggeri su strada e ferrovia. Tali appalti, tuttavia, possono anche rientrare nel campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici (direttiva 2014/24/UE e direttiva 2014/25/UE). Poiché le direttive citate nel regolamento (CE) n. 1370/2007 (direttiva 2004/17/CE e direttiva 2004/18/CE) sono state abrogate e sostituite dalle direttive sopracitate, i riferimenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 vanno intesi come riferimenti alle nuove direttive.

Per quanto riguarda la relazione tra il regolamento (CE) n. 1370/2007 e le direttive sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/23/UE, è importante distinguere fra contratti di servizio e concessioni di servizi.

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE sull'attribuzione dei contratti di concessione definisce la «concessione di servizi» «un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano la fornitura e la gestione dei servizi diversi dall'esecuzione delle opere di cui alla lettera a) a uno o più operatori economici, il cui corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire il servizio oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un pagamento». L'articolo 5, paragrafo 1, specifica inoltre che «l'attribuzione di una concessione per opere o servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo nell'esecuzione di tali opere o servizi comprendente rischi sul versante della domanda o dell'offerta o su entrambi. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione delle opere o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario comporta una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato, il che implica che ogni potenziale perdita stimata subito dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile».

La distinzione fra contratti di servizio e concessioni di servizi (pubblici) è importante perché, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/23/UE, quest'ultima non si applica alle concessioni di servizi pubblici di trasporto passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007. L'aggiudicazione di concessioni di servizio per tali servizi pubblici di trasporto passeggeri è disciplinata unicamente dal regolamento (CE) n. 1370/2007.

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 specifica che l'aggiudicazione di contratti di servizio in materia di trasporto con autobus e tram è disciplinata dalle direttive 2004/17/CE (1) e 2004/18/CE (2), tranne nei casi in cui tali appalti assumano la forma di concessioni di lavori pubblici. L'aggiudicazione di contratti di servizio (pubblico) in materia di trasporto di passeggeri con autobus e tram è disciplinata quindi unicamente dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

L'aggiudicazione di contratti di servizio (pubblico) in materia di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e metropolitana è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1370/2007 ed è esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE a norma del considerando 27 e dell'articolo 10, lettera i), di quest'ultima e dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/25/UE a norma del considerando 35 e dell'articolo 21, lettera g), di quest'ultima.

³ Regolamento (CE) n. 1370/2007, articolo 5, paragrafo 3: *“L'autorità competente che si rivolge a un terzo diverso da un operatore interno aggiudica i contratti di servizio pubblico mediante una procedura di gara, ad esclusione dei casi contemplati nei paragrafi 4, 5 e 6. La procedura di gara è equa, aperta a tutti gli operatori e rispetta i principi di trasparenza e di non discriminazione. Dopo la presentazione delle offerte e un'eventuale preselezione, il procedimento può dar luogo a negoziati, nel rispetto dei suddetti principi, allo scopo di determinare il modo migliore per soddisfare requisiti elementari o complessi”*

⁴ GU/S S42 28/02/2015 70868-2015-IT